



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Ordinanza del Sindaco

N°. 84 del 26/04/2016.

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPEA) PYTOCAMPA NEL TERRITORIO COMUNALE

ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA
"PROCESSIONARIA DEL PINO" TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPEA) PYTOCAMPA
NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "processionaria del pino" (Traumatocampa pityocampa), poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Considerato che nel territorio comunale sono stati rilevati focolai di Processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;

Vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna –Servizio Fitosanitario prot. n. 3194 del 22/01/2016 avente ad oggetto " indicazioni per il controllo della Processionaria del Pino" in cui sono evidenziate indicazioni indispensabili per il controllo di questo insetto;

Rilevato che con l'avvenuta stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusionsi di animali infestanti, e nella fattispecie la "processionaria del pino" (Traumatocampa pityocampa);

Dato atto, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e che in ambito urbano il rischio principale legato alla presenza dell'insetto riguarda la salute pubblica;

Rilevato che dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni e/o ingestioni massive, inoltre, in conseguenze della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente gravi;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà, laddove necessario, all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private;

Considerato pertanto indispensabile anche la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro limiti accettabili;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto vagante possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e alle piante;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il D.M. 30/10/2007;

Visto l'art.50, 5°comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; Visto

l'art.117 del D.lgs. n. 112 del 31.03.1998.

ORDINA

- a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boscate del territorio, agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (Traumatocampa pityocampa);

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

- dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e in particolare il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), Pino marittimo (*Pinus pinaster*), le varie specie di cedro e tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, tiglio, castano e robinia;

- NEL CASO SI RISCONTRASSE LA PRESENZA dei nidi della Processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate;

- laddove a causa di superfici infestate troppo estese non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali (bruchi) del lepidottero, i medesimi proprietari o conduttori dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica.

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

- che è fatto assoluto DIVIETO di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale e in particolare è vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini nel territorio comunale;

- per ogni informazione contattare il Servizio tecnico comunale al seguente numero:

051 6843161, ovvero il Servizio Fitosanitario Regionale: tel. 0532/902516 – 0532/902336 Fax 0532/902948.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cento la verifica del rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi della Legge n. 689/81 da € 50,00 a € 500,00.

AVVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni in via straordinaria al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si da' atto che:

- a) l'Amministrazione competente è il Comune di Cento;
- b) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: il Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio, Servizio SUE, Urbanistica e Ambiente di Cento (FE) nella persona del Responsabile del Servizio;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Ambiente del Comune di Cento (FE) con sede temporanea in Via XXV Aprile, 11, nei giorni di martedì e giovedì dalle 09.00 alle 13.00.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata, ognuno per le determinazioni di propria spettanza:

- Al Corpo di Polizia Municipale comunale;
- Al Servizio Fitosanitario Regionale – sede in via Bologna, n. 534 Ferrara;
- All'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cento;
- Al Servizio Opere Pubbliche e Mobilità del Comune di Cento;
- A C.M.V. Servizi Srl, Via Malamini, 1, Cento (FE);
- All'Albo affinché alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione e nei consueti modi di diffusione previsti per legge;

- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza oltre che tramite pubblicazione all'Albo Pretorio anche tramite pubblicazione sulla rete civica del Comune di Cento.

Piero Lodi / INFOCERT SPA